

Modena, li 21/3/1969

UFFICIO: SEGRETERIA

Prot. n. 19/710/SO LP/fm

OGGETTO: Accordo per l'abolizione delle Zone.-- AI SEGRETARI DI CATEGORIA
DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO
e SERVIZI

- AI DELEGATI ZONALI

LL. SS.

Carissimi,

vi trascrivo qui di seguito parte del testo di una circolare giunta per espresso dalla Confederazione sul raggiunto accordo interconfederale per l'abolizione delle zone salariali.

""

Nella tarda serata di martedì 18 corrente si è conclusa la lunga e difficile vertenza per l'abolizione delle zone salariali nelle aziende industriali private.

L'accordo raggiunto con la mediazione del Ministro del Lavoro tra le organizzazioni sindacali (CISL, CGIL, UIL) e la Confindustria, al termine di una sessione di due giorni, è il risultato dell'azione unitaria intensa, costante e decisa, che per molti mesi ha impegnato in una dura lotta i lavoratori e le strutture sindacali per la conquista del salario unico nazionale di categoria.

Particolarmente importante è l'abbandono da parte della Confindustria della pregiudiziale di collegare il superamento dell'assetto zonale ad una limitazione della contrattazione a livello aziendale; era questa infatti una posizione tra le più rigide assunta negli ultimi tempi dalla delegazione imprenditoriale, e soprattutto dal Presidente Costa, posizione che aveva portato il 18 Febbraio 1968 alla rottura delle trattative.

Fin dall'inizio della vertenza la Confindustria si era sempre dichiarata indisponibile alla stipulazione di un accordo che prevedesse una data certa entro la quale realizzare l'azzeramento. A causa di questo atteggiamento la vertenza ha comportato un massiccio impegno di lotta.

L'ultima sessione di trattative ha avuto momenti di grave tensione, ma, superati alcuni importanti aspetti che avevano bloccato precedentemente la soluzione della vertenza, e che riguardavano il collegamento della abolizione delle zone alla limitazione della contrattazione aziendale, gli assorbimenti, e la durata, le parti hanno raggiunto l'accordo, i cui termini sono:

- 1) Decorrenza: 1° Aprile 1969.
- 2) Durata dell'operazione di azzeramento: 3 anni e 3 mesi; pertanto la scadenza ultima è il 1° Luglio 1972.
- 3) Conglobamento di 41 punti della contingenza in atto nei vari settori per il Gruppo territoriale A.
- 4) Per la contingenza non conglobata e per quella che maturerà in futuro, ferma restando la normativa generale, verranno applicati in tutto il territorio nazionale i valori del gruppo territoriale A.
- 5) Gli scarti zionali previsti dall'accordo interconfederale 2 Agosto 1961 saranno progressivamente eliminati fino al raggiungimento di un unico minimo contrattuale nazionale per ciascun settore merceologico secondo i seguenti criteri:
 - 50% della differenza a decorrere dal 1° Aprile 1969;
 - 25% della differenza a decorrere dal 1° Luglio 1970;
 - 25% della differenza a decorrere dal 1° Luglio 1972.

./.

- 6) Gli aumenti di merito e quelli corrisposti a titolo specifico (cottimi ed incentivi, premi di produzione, indennità di disagio, rischio, nocività, ecc.) saranno mantenuti; gli aumenti specifici in conto assetto zonale saranno assorbiti con la stessa proporzionalità con la quale si procede all'azzeramento.

Per i rimanenti superminimi a carattere collettivo o di generalità, l'eventuale assorbimento e la sua entità verranno esaminati e definiti entro i 30 giorni dalla data del presente accordo, anche in via transattiva, ricorrendo, se del caso, all'opera conciliativa dell'Ufficio del Lavoro.

- 7) Il conglobamento ed il riassetto zonale non determineranno alcun riflesso sui cottimi e su tutte le altre forme di incentivo, ivi compresi i premi di produzione.
- 8) Percentuali contrattuali: salvo che per gli aumenti periodici di anzianità per gli operai calcolati sui soli minimi e per le percentuali di mancato cottimo, le Organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori procederanno al riproporzionamento delle percentuali contrattuali, sulla base dei nuovi minimi conglobati, in sede di rinnovo dei contratti collettivi; fino ad allora si continuerà a far riferimento agli attuali minimi tabellari.
- 9) Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga base, maggiorati dalla percentuale di cottimo riproporzionato come previsto dal punto 8, secondo le disposizioni che nei singoli contratti di categoria disciplinano la materia. Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalle aziende in modo che - ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti - dalla variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere né all'azienda né ai lavoratori. Fino a che non sarà intervenuta la revisione delle tariffe di cottimo, si continuerà a far riferimento alle precedenti paghe base.
- 10) I riflessi del conglobamento sui valori, parametrici previsti per i precedenti minimi di categoria formeranno oggetto di trattativa in sede di rinnovo dei singoli contratti collettivi.
- 11) Per i settori regolati dall'articolo 3 dell'accordo interconfederale 2/8/1961 e per i settori tessili, relativamente all'operazione di conglobamento, le organizzazioni di categoria interessate si incontreranno, con l'assistenza delle Confederazioni stipulanti, per effettuare l'adattamento del presente accordo alle rispettive regolamentazioni.
- 12) A conferma del valore della contrattazione collettiva, le parti affermano in particolare di assumere un impegno bilateralmente vincolante a non riprodurre nelle contrattazioni future ai vari livelli differenziazioni nei minimi salariali che sarebbero in contrasto con il presente accordo.

Alcuni elementi è opportuno mettere in evidenza.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione dell'azzeramento è da sottolineare il fatto che l'accordo, mentre ha una durata superiore a quello dell'Intersind. realizza di contro subito una maggiore riduzione delle sperequazioni zonali.

Per quanto attiene gli assorbimenti, per le tre Organizzazioni sindacali (CISL, CGIL, UIL) la formulazione va interpretata in questo senso: soltanto gli elementi concessi a titolo di superamento dell'assetto zonale e quelli effettivamente equivalenti possono essere assorbiti secondo le modalità previste; ogni altro elemento retributivo, a qualsiasi titolo concesso, che sia estraneo all'assetto zonale, non può essere in nessun caso assorbito. A questa interpretazione og-

gettiva si atterrano le tre Confederazioni e le rispettive organizzazioni di azienda nella pratica applicazione dell'accordo.

Le tre Organizzazioni sono del pari d'accordo nel considerare acquisiti e pienamente validi gli accordi aziendali o di gruppo eventualmente più favorevoli del presente accordo interconfederale.

I punti dell'accordo saranno oggetto di esame all'interno delle tre Confederazioni, le quali si sono impegnate ad illustrare l'accordo stesso e discuterlo con i lavoratori.

Ci riserviamo di inviarvi il testo integrale dell'accordo, non appena questo sarà stato perfezionato nella stesura.

""""

Esprimo anch'io la mia soddisfazione per la felice conclusione della vertenza e vi saluto tutti molto cordialmente.



(L. Paganelli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'L. Paganelli', written over a faint watermark.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

